

Protezione umanitaria: sì, al rifugio cd. economico

Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 31 marzo 2016 (es. Federico Salmeri)

Protezione Umanitaria – Presupposti – Rifugio cd. economico – Sussiste

L'impegno internazionalmente e costituzionalmente riconosciuto e garantito dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. deve attuarsi mediante il riconoscimento di aiuti umanitari in favore di coloro che hanno lasciato il proprio Paese di origine per condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e di dignità umana cui si ispirano i principi che presiedono la comunità internazionale. Pertanto, là dove il richiedente sia giunto nel territorio del nostro Paese egli è titolare del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria affinché gli sia garantito un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, laddove le condizioni socio-economiche e sanitarie del Paese di origine non consentano un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita. La concessione della protezione umanitaria appare dunque una misura idonea ad assicurare l'attuazione di questo diritto.

Diritto di asilo – Contenuti – Forme di protezione internazionale – Sussiste

Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce parte integrante di quella relativa al diritto d'asilo (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014). Ne consegue pure che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma della Costituzione, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. Cass. n. 10686/2012).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

ORDINANZA

1. I fatti rappresentati dal ricorrente.

Dando atto di ricordare e di confermare quanto dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente, sentito in udienza, ha rappresentato al giudice che: “Ricordo di essere stato sentito dalla CT e confermo quelle dichiarazioni. Confermo di essere un attivista del partito UDP e che il giorno 24 marzo 2012, sabato, ci fu una riunione durante la quale intervenne la polizia che picchiò i presenti e io scappai. UDP vuole la democrazia nel mio Paese, in cui il partito del governo vuole mantenere un regime islamico che attualmente vige. Durante quella riunione eravamo più di cento. Si discuteva di come organizzare la campagna elettorale: quante macchine, quante persone quanti vestiti necessitavano (magliette col simbolo del partito; volevamo stampare l'immagine del nostro leader sulla parte anteriore e stampare il nome UDP sulla parte posteriore). Il finanziamento avviene attraverso il leader UDP che è avvocato che ha uomini di sua fiducia che lavorano per lui. Il segretario della mia organizzazione locale ordina le macchine, i vestiti e altro direttamente in Senegal perché in Gambia non ci sono fabbriche per fare le magliette. Non paghiamo nulla perché ci sono sponsor ricchi che vivono in Gambia ed in altri Paesi. Non conosco questi sponsor. Fanno parte del partito. Sono amici del leader UDP (...). Alcuni vivono in Gambia ed altri in UK. Questi sponsor vivono in UK da tanto tempo ma non sono rifugiati. Tutte queste persone tornano ogni tre mesi in Gambia perché sono dei business man. Per loro non c'è pericolo di tornare in Gambia perché, pur facendo parte del partiti UDP, sono dei semplici sponsor. Invece per me c'è pericolo perché il presidente vuole arrestarmi. Vogliono arrestare noi militanti perché noi andiamo in giro per i villaggi a parlare del partito UDP. Gli sponsor invece non rischiano l'arresto perché il presidente non li conosce. In Gambia lavoravo in Ospedale. Facevo le pulizie. Lavoravo da 9 mesi. Non avevo un contratto. Mi pagavano 1.700 dalasis (moneta locale). Se fossi rimasto in Gambia, avrei perso il lavoro perché l'ospedale è del presidente. Mio padre è stato arrestato dopo i fatti del 24.3.2012 perché volevano che io tornassi in Gambia. Nel 2012 ci sono state le elezioni del Presidente”

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale.

2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese. I principi suddetti trovano applicazione anche nei confronti degli apolidi.

I fatti rappresentati dal ricorrente sono irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, nella specie politico.

Si badi infatti che l'asserita militanza del ricorrente nel partito di opposizione UDP è smentita dal reiterato errore (già manifestato in sede amministrativa) sulla data delle elezioni del Presidente.

Il ricorrente ha dichiarato che le elezioni del Presidente si sono svolte nel 2012, mentre in realtà le elezioni del Presidente si sono tenute il 24 novembre 2011.

Un simile errore induce a dubitare significativamente sulla effettiva e seria militanza politica del ricorrente.

Un militante politico non può non conoscere perfettamente le date di eventi elettorali così significativi per il proprio Paese.

Nel presente giudizio pertanto non sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

3. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c. la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il ricorrente ha chiesto genericamente il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza specificare quale ipotesi dovrebbe trovare applicazione per il caso di specie.

Ad ogni modo la domanda oltre che inammissibile per la sua genericità è anche infondata.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “*in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/15).*

Nella specie il ricorrente ha dichiarato di provenire dal Gambia.

Ebbene, con particolare riferimento al luogo di provenienza del ricorrente, si rileva che il Gambia, nello specifico, non è oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio meglio note come “*situation specific papers*”.

Inoltre, è chiaro come non ricorrano le nozioni di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno” elaborate dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze *Elgafaji v. Staatsecretaris van Justitie* del 17 febbraio 2009 e *Diakité* del 30 gennaio 2014.

Infatti, i rapporti internazionali più aggiornati (UCDP Conflict Encyclopedia <http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=60®ionSelect=2-Southern Africa>, Amnesty International Report <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/gambia/report-gambia/>; Dipartimento di Stato U.S.A. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5459.htm>, UK Foreign Office <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/gambia>) sono concordi nel negare che tale soglia sia stata anche solo lontanamente raggiunta in Gambia.

Invero, nonostante alcune violazioni dei diritti umani siano state rilevate da diversi rapporti, (*Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Gambia*; UN Human Rights Council: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/37/Add.2) allo stesso tempo si rileva che la situazione è critica con riferimento agli oppositori del regime o soggetti percepiti come tali quali attivisti politici, giornalisti, minoranze etniche, religiose e persone LGBT (UK Home Office: *The Gambia Report* <http://www.refworld.org/country,...,GMB,,567121e14,o.html>; US Department of State: 2014 Report on International Religious Freedom: <http://www.refworld.org/country,...,GMB,,5621053fc,o.html>; Human Rights Watch: <http://www.refworld.org/country,...,GMB,,55fab8164,o.html>; Freedom House: <http://www.refworld.org/country,...,GMB,,562f6f6815,o.html>).

Nel caso di specie, il ricorrente -che come già evidenziato al punto che precede non possiede alcuna seria e verosimile affiliazione politica e non ha preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili- non risulta riconducibile delle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano che legittimerebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nel presente giudizio pertanto non sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga l'effettivo rischio per il ricorrente di subire un grave danno qualora rientrasse nel proprio Paese.

4. Sul riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione.

La domanda di asilo ex art. 10 Costituzione è inammissibile.

Si badi infatti che secondo l'orientamento pacifico della di legittimità “*alla luce dell'orientamento di questa Corte, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 51 del 2007 e D. Lgs. n. 25 del 2008, risulta superata la tesi della natura meramente "procedimentale" del diritto d'asilo ex art. 10 Cost., comma 3, ritenuto alla luce degli arresti citati nella sentenza impugnata limitato all'accesso nel nostro territorio al fine di richiedere protezione internazionale. Con la pronuncia n. 10686*

del 2012 al diritto costituzionale di asilo è stata riconosciuta natura sostanziale e se ne è ritenuta compiuta l'attuazione proprio attraverso l'attuale sistema pluralistico della protezione internazionale, comprensivo anche della misura residuale del permesso umanitario. Ha affermato questa Corte che "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6". Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce parte integrante di quella relativa al diritto d'asilo" (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma della Costituzione, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. Cass. n. 10686/2012).

5. Sulla protezione umanitaria.

Da ultimo l'indagine odierna va condotta anche in ordine alla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, tali da giustificare -sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998- il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che "*secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano*" (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014).

Attesa dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.

Trattasi del diritto alla salute e del diritto all'alimentazione, non direttamente tutelati mediante la protezione internazionale nelle forme dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria.

Appare invero inconfutabile che la compromissione del diritto alla salute e del diritto all'alimentazione comporta gravi situazioni di *vulnerabilità* giuridicamente rilevanti quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto dell'esistenza -al riguardo- di specifici *obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano*.

Si badi infatti che la salute e l'accesso all'alimentazione sono diritti inalienabili dell'individuo, appartenenti all'uomo in quanto tale, dal momento che derivano dall'affermazione del più universale diritto alla vita ed all'integrità fisica di cui rappresentano una delle declinazioni principali.

Orbene, senza pretesa di esaustività, il Tribunale ritiene opportuno riportare qui di seguito la normativa più significativa in ordine agli obblighi costituzionali ed internazionali che gravano sullo Stato italiano che riguardano quei diritti inviolabili dell'uomo universalmente riconosciuti dalla società civile internazionale, la cui compromissione comporta per sua natura l'esistenza di gravi situazioni di *vulnerabilità*, come del resto i fenomeni migratori di questa epoca dimostrano e ne sono la più significativa manifestazione.

Segnatamente:

- i. Art. 32 Cost.: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo”* dove per salute deve intendersi *“uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità”* (cfr. Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, di cui l'Italia è Membro dall'11 aprile 1947 con la ratifica approvata con il d. legisl. C.P.S. 4 marzo 1947, n.1068).
- ii. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, art. 25: *“Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”.*
- iii. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati in Italia con legge n. 881/1977, art. 11:
 1. *“Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.*
 2. *Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure [...]”.*

Tale impegno internazionalmente -e costituzionalmente riconosciuto e garantito dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost.- deve attuarsi mediante il riconoscimento di aiuti umanitari in favore di coloro che, come nel caso di specie, hanno lasciato il proprio Paese di origine per condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e di dignità umana cui si ispirano i principi sopra richiamati.

E dal momento in cui il richiedente è giunto nel territorio del nostro Paese egli è titolare del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria affinché gli sia garantito un livello di vita adeguato per sé e

per la propria famiglia, laddove le condizioni socio-economiche e sanitarie del Paese di origine non consentano un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita.

La concessione della protezione umanitaria appare dunque una misura idonea ad assicurare l'attuazione di questo diritto.

Nella specie il ricorrente proviene dal Gambia.

Le fonti più accreditate indicano che la regione di appartenenza del ricorrente è caratterizzata da gravi ed oggettive difficoltà economiche, di diffusa povertà e di limitato accesso per la maggior parte della popolazione ai più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla salute ed alla alimentazione.

Nel dettaglio, i dati raccolti nell'anno 2014 dal Fondo Monetario Internazionale sul prodotto interno lordo (PIL) PPA pro capite in Gambia sono allarmanti (<http://www.imf.org/external/index.htm>).

Questi valori -essendo calcolati sul PIL adeguato alle parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi Paesi- meglio rappresentano la ricchezza dei diversi popoli dei diversi Paesi rispetto alla lista di Stati per PIL (nominale) pro capite e permettono quindi di comparare più fedelmente, anche se non esaustivamente, il benessere relativo dei singoli paesi.

Ebbene, nella specie questi dati consentono di affermare inequivocabilmente che le condizioni di vita del ricorrente nel proprio Paese di origine sono del tutto inadeguate.

Infatti, con un PIL pro capite di 1,605,00 \$ rispetto ad un PIL pro capite che in Italia è di 35.131,00 \$ il Gambia è uno dei paesi più poveri del mondo, ponendosi al 174° posto rispetto all'Italia che si trova al 32° posto nell'ambito di una lista di 187 Paesi.

Gran parte della sua economia è dunque finanziata da aiuti internazionali.

L'elevatissimo tasso di disoccupazione causa un altrettanto notevole fenomeno di emigrazione.

Il Gambia è dunque uno dei paesi più piccoli e più poveri del continente Africano.

La povertà è diffusa, pervasiva e prevalentemente rurale. Circa tre quarti della popolazione rurale è classificata come povera.

Almeno la metà della popolazione povera del paese è composta da contadini e lavoratori agricoli, anche se sacche di povertà possono essere trovate in tutto il Paese.

Ogni anno, le famiglie povere delle zone rurali devono affrontare la "stagione di fame", un periodo di due/quattro mesi al culmine delle piogge tra luglio e settembre, quando le scorte alimentari delle famiglie sono basse o impoverite.

Le recenti crisi, tra cui la crisi economica globale e l'aumento dei prezzi di cibo e carburante, hanno causato notevoli disagi alle famiglie rurali povere.

Queste crisi hanno profondamente colpito l'economia del Gambia, aumentando il numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà.

Ad esempio, i picchi del prezzo di un sacchetto di riso (una coltura principale) rendono estremamente difficile per molte famiglie povere la normale assunzione di cibo, in termini sia di quantità sia di qualità.

La realtà è che molte famiglie rurali povere non ricavano reddito sufficiente dalle loro attività agricole per nutrirsi, per mantenere un livello di vita dignitoso e di progresso.

Nonostante i progressi degli ultimi anni, il Gambia è ancora gravato da diffusa e persistente povertà rurale, in particolare tra donne e giovani.

Buona parte della popolazione vive ancora sotto la soglia della povertà, che colpisce in particolare la popolazione rurale.

La complessiva sicurezza alimentare della popolazione è a rischio, essendo anche gravemente limitato l'accesso all'acqua potabile. Le principali cause della povertà rurale sono le seguenti: scarsità e limitata fertilità delle terre coltivabili; sistemi di comunicazione e di trasporto insufficienti; ampie variazioni delle condizioni climatiche; produttività limitata caratteristica dell'agricoltura di sussistenza (cfr. al riguardo <http://www.ruralpovertyportal.org/fr/country/home/tags/gambia> nonché <https://www.ifad.org/home>, sito del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo -IFAD, *International Fund for Agricultural Development*- Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l'incremento delle attività agricole dei paesi membri).

Va da sé che a fronte di una situazione socio-economica di così diffusa e grave povertà, l'accesso alle cure mediche ed alla sanità in genere è pesantemente limitata.

Prova né sono le statistiche sull'aspettativa di vita media, le quali sono indice dello stato sociale, ambientale e sanitario in cui vive una popolazione. La speranza di vita è quindi un dato significativo per valutare lo stato di sviluppo di una popolazione.

Quanto al Gambia l'aspettativa di via media è di 59,4 anni, ponendosi così al 154° posto nella lista mondiale, contro una aspettativa di vita media di 82 anni in Italia che si pone al secondo posto (cfr. media calcolata dalle Nazioni Unite per il periodo 2005-2010).

A fronte dei dati sopra riportati, allora, il nostro Paese deve garantire al ricorrente giunto sul territorio Italiano ed Europeo un livello di vita dignitoso, in ossequio agli obblighi costituzionali ed internazionali che gravano sullo Stato italiano.

E la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine sono del tutto inadeguate è *in re ipsa*.

Apparirebbe infatti contraddittoria ed inverosimile la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e rischioso per la propria vita, se nel Paese di origine godesse di condizioni di vita sopra la soglia di accettabilità ed adeguatezza.

Il rimpatrio provocherebbe la violazione certa degli obblighi più volte menzionati, ponendo il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e sostanzialmente imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate, in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale più volte richiamati.

Né vale sostenere che l'interpretazione di cui sopra può comportare il rischio di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria.

Si badi infatti che il riconoscimento di un diritto fondamentale non può dipendere dal numero di soggetti cui quel diritto viene riconosciuto.

Per sua natura, un diritto universale non è a numero chiuso.

Al riguardo -ed in conclusione- non appare allora superfluo ricordare il Preambolo dei Patti internazionali di New York del 1966, ratificati in Italia con legge n. 881/1977, i cui principi impongono la concessione della protezione umanitaria, atteso che: *“in conformità alla Dichiarazione*

universale dei Diritti dell'Uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali [...]; lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo [...]; l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto".

Tale sforzo non può che attuarsi mediante il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Sulle spese di lite.

Quanto alle spese di lite si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. riconosce a ...la protezione umanitaria;
3. nulla sulle spese;
4. dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano, nonché al Pubblico Ministero;
5. provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Milano, 31/03/2016

Il Giudice
(Federico Salmeri)